

DELIBERAZIONE 9 MARZO 2017
128/2017/R/EEL

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI FLUSSI DEI DATI RELATIVI AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE E AI REGIMI AMMINISTRATI GESTITI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. (GSE) E DEI FLUSSI DEI DATI DI MISURA AL MEDESIMO GSE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 9 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2004/08/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 1994);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreti interministeriali 20 luglio 2004);

- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005 (di seguito: decreto interministeriale 28 luglio 2005);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto interministeriale 6 febbraio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto interministeriale 19 febbraio 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010 (di seguito: decreto interministeriale 6 agosto 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, 6/92, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 settembre 2005, 188/05 (di seguito: deliberazione 188/05);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, 88/07 (di seguito: deliberazione 88/07), e i relativi Allegati A e A bis;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, 90/07 (di seguito: deliberazione 90/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: Testo Integrato del monitoraggio del Mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del Mercato per il servizio di dispacciamento o TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08;
- la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 4/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/10);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 149/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 149/11);
- la relazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 56/2012/I/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 343/2012/R/efr) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 570/2012/R/efr), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: 163/2013/R/com), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la relazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 277/2014/I/efr;

- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 595/2014/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la relazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 308/2015/I/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel), e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT) e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 266/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2016/R/eel);
- la relazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 339/2016/I/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr (di seguito: deliberazione 404/2016/R/efr), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 458/2016/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 4 marzo 2014, 4/2014 (di seguito: determinazione DIUC 4/2014), e il relativo Allegato A.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha regolato, con provvedimenti dedicati, l’erogazione dei regimi commerciali speciali (ritiro dedicato e scambio sul posto) e l’erogazione degli incentivi, ove previsto dai relativi decreti interministeriali (sono prevalentemente gli incentivi di tipo *feed in tariff* che includono il ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica immessa). Nell’ambito di tale regolazione, l’Autorità ha definito, tra l’altro:
 - a) le modalità e le tempistiche per la messa a disposizione al GSE dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta e dell’energia elettrica immessa, nei casi in cui tali dati sono funzionali all’erogazione del regime commerciale speciale o dell’incentivo;
 - b) i dati e le informazioni, ivi incluse le tempistiche di trasmissione, che il GSE deve periodicamente rendere disponibili ai fini del monitoraggio e delle analisi dei relativi effetti sul sistema elettrico nonché ai fini dell’aggiornamento della componente tariffaria A3 (quali, a titolo d’esempio, il numero degli impianti, la relativa potenza e le quantità di energia elettrica prodotta e/o immessa in rete dai medesimi per ciascuna tipologia di strumento incentivante o di regime commerciale speciale);
 - c) i dati relativi ai costi diretti derivanti da ciascuna tipologia di strumento incentivante o di regime commerciale speciale da coprire con il gettito raccolto tramite opportune componenti tariffarie;

- d) i dati relativi ai costi amministrativi sostenuti dal GSE, ivi compresi quelli afferenti alle attività di verifica e di sopralluogo, ai fini dell'erogazione dei regimi commerciali speciali e degli incentivi;
- e) i corrispettivi da applicare ai produttori che beneficiano dell'incentivo o del regime commerciale speciale;
- le medesime informazioni di cui alle lettere b), c) e d) vengono periodicamente richieste al GSE, su base trimestrale e/o annuale con apposite comunicazioni degli Uffici dell'Autorità, anche in relazione agli strumenti incentivanti per i quali non è previsto un ruolo regolatorio dell'Autorità, ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento della componente tariffaria A3;
- la trasmissione dei dati necessari ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria A3 è stata, da ultimo, regolata con il comma 50.8 del Testo Integrato Trasporto; tale comma prevede una comunicazione congiunta di GSE e Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) sulla situazione economica e finanziaria del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 50 del Testo Integrato Trasporto e sulle relative previsioni di oneri e gettito;
- nell'ambito della comunicazione di cui al precedente alinea vengono usualmente rese disponibili anche informazioni in merito agli oneri sostenuti dal GSE per il ritiro dei certificati bianchi di cui al decreto 5 settembre 2011 (riferiti agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento), nonché per gli incentivi per le fonti rinnovabili termiche e l'efficienza energetica di cui ai decreti interministeriali 28 dicembre 2012 e 16 febbraio 2016; tali informazioni sono funzionali alla corretta previsione degli oneri posti in capo al "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" di cui al comma 56.1, lettera a), della RTDG 2014-2019;
- i provvedimenti dell'Autorità relativi all'erogazione dei regimi commerciali speciali e all'erogazione degli incentivi (per quanto di competenza), tuttora vigenti, sono stati emanati in anni diversi, dal 2005 al 2016 e contengono disposizioni, in buona parte, non più attuali in relazione agli aspetti di cui alle richiamate lettere da a) a e), come meglio specificato nel seguito;
- con riferimento allo svolgimento, da parte del GSE, delle attività di propria competenza, strumentali all'esercizio da parte dell'Autorità della funzione di monitoraggio del mercato elettrico, il TIMM prevede:
 - a) all'articolo 3, comma 3.3, che il GSE svolga le attività di acquisizione, organizzazione e archiviazione dei dati per il monitoraggio (di cui all'Allegato C del medesimo TIMM), nonché l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
 - b) all'articolo 3, comma 3.6, che il GSE progetti, realizzi e mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui alla successiva lettera c), dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui alla successiva lettera d). A tal fine, il medesimo GSE archivia i dati per il monitoraggio e ne assicura la condivisione con l'Autorità, garantendone

l'accessibilità alla Direzione Mercati tramite connessione internet sicura. L'accesso ai dati deve rispettare i requisiti minimi di sicurezza definiti dalla Direzione Mercati. La Direzione Mercati interroga il *data warehouse* tramite lo strumento di *business intelligence* e, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere soluzioni tecniche per l'accesso ai dati diverse ed episodiche ove ritenuto necessario;

- c) all'articolo 3, comma 3.7, che ciascun *data warehouse* deve essere concepito e gestito, tra l'altro, in maniera tale da:
- aggiornare i rispettivi dati per il monitoraggio con frequenza settimanale, fatti salvi i dati per cui l'aggiornamento non può che avvenire con una frequenza inferiore a causa dei tempi che la regolazione vigente prevede per l'acquisizione dei medesimi dati dai sistemi sorgenti;
 - ampliare la base dati mediante l'aggiunta di dati elaborati o aggregati, al fine di minimizzare i tempi di calcolo degli indici di mercato previsti dal medesimo TIMM;
- d) all'articolo 3, comma 3.8, che ciascuno degli strumenti di *business intelligence* deve, tra l'altro:
- offrire adeguate funzionalità di ricerca, estrazione, aggregazione, analisi e presentazione dei dati e delle informazioni immagazzinate nel *data warehouse* ai fini dell'attività di monitoraggio dell'Autorità;
 - assicurare la condivisione delle *query* e delle formule create con lo strumento di *business intelligence* e la riproducibilità dei loro risultati ai fini del calcolo degli indici di mercato previsti dal medesimo TIMM;
- e) all'articolo 9, comma 9.1, che, entro il 31 marzo di ciascun anno, il GSE invii all'Autorità una documentata relazione tecnica, conforme allo schema definito dalla Direzione Mercati, avente a oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di acquisizione, organizzazione, archiviazione dei dati per il monitoraggio nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- f) all'articolo 9, comma 9.5, che, entro il 15 ottobre di ciascun anno, il GSE invii all'Autorità una documentata relazione tecnica, conforme allo schema definito dalla Direzione Mercati, avente a oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di acquisizione, organizzazione, archiviazione dei dati per il monitoraggio nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità. Tale relazione tecnica include un calendario che fissa le scadenze per le seguenti attività:
- messa in opera e collaudo dei *data warehouse* e degli strumenti di *business intelligence* e di ogni loro eventuale sviluppo;
 - messa in opera e collaudo dei simulatori di mercato e di ogni loro eventuale sviluppo;
 - implementazione degli indici di mercato definiti nei documenti metodologici e di ogni loro eventuale aggiornamento;

- implementazione dei rapporti settimanali e ogni loro eventuale aggiornamento;
- il TIMM, a oggi, non ha ancora trovato piena applicazione con riferimento a quanto di competenza del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 163/2013/R/com e il relativo Allegato A, ha previsto le disposizioni finali in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il GSE, da applicarsi a partire dall’esercizio 2013, anche al fine di adottare una regolazione selettiva per il medesimo GSE, basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza nelle attività consolidate;
- l’articolo 25 del decreto-legge 91/14 prevede:
 - a) al comma 1, che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, riguardanti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei soggetti beneficiari dei medesimi meccanismi, a esclusione degli impianti di produzione destinati all’autoconsumo fino alla potenza pari a 3 kW;
 - b) al comma 2, che l’entità delle tariffe finalizzate alla copertura dei predetti oneri, da applicare a decorrere dall’1 gennaio 2015 e valide per un triennio, è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività;
- il decreto ministeriale 24 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 25 del decreto-legge 91/14 e con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2015, ha:
 - a) definito le tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per le proprie attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica;
 - b) previsto la sostituzione dei corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività regolate di competenza del medesimo, posti a carico degli operatori, che risultano in contrasto con le tariffe di nuova definizione;
- l’Autorità, con la deliberazione 266/2016/R/eel, oltre a determinare a consuntivo il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del GSE per l’anno 2015, ha previsto, tra l’altro, che, a decorrere dall’anno 2015:
 - a) i costi di funzionamento del GSE, che trovano copertura diretta tramite la componente tariffaria A3, siano esclusivamente quelli che non rientrano già nell’ambito di applicazione del decreto ministeriale 24 dicembre 2014;
 - b) eventuali maggiori costi di funzionamento del GSE, afferenti alle attività sottoposte dal regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto-legge 91/14 e non già coperti dalle tariffe definite dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014, siano transitoriamente coperti dalla componente tariffaria A3, salvo recupero a seguito di successive revisioni delle predette tariffe;
 - c) i costi relativi alle attività del comparto “altri servizi specialistici” e per il *data warehouse*, nonché i costi vivi sostenuti dal GSE per le attività richieste

dall'Autorità "in avvalimento" vengano posti a carico della componente tariffaria A3 in quanto non coperti dalle tariffe previste dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'attività di misura dell'energia elettrica per gli anni precedenti al 2017:
 - a) con riferimento alla misura dell'energia elettrica immessa e prelevata è stata regolata con specifici provvedimenti dell'Autorità per ogni periodo regolatorio, l'ultimo dei quali è l'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel;
 - b) con riferimento alla misura dell'energia elettrica prodotta è stata regolata da ultimo con la deliberazione 595/2014/R/eel;
- con la deliberazione 458/2016/R/eel e il relativo TIME a essa allegato, l'Autorità ha razionalizzato la regolazione della misura dell'energia elettrica, integrando in un unico provvedimento la regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e la misura dell'energia elettrica prodotta, rivedendo le definizioni sottostanti e le responsabilità delle diverse operazioni che compongono l'attività di misura, nonché le responsabilità del servizio di misura;
- l'articolo 24 del TIME regola la messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta al GSE. In particolare:
 - a) ai sensi del comma 24.1, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, trasmette al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, secondo le modalità previste dalla specifica tecnica di misura, in conformità al tipo di trattamento del punto stabilito nel Testo Integrato *Settlement* in base alla potenza disponibile sul punto di connessione;
 - b) ai sensi del comma 24.4, nelle more del completamento della specifica tecnica di misura di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera o), del Testo Integrato Connessioni Attive, le modalità di trasmissione delle misure dell'energia elettrica prodotta sono definite dal GSE di concerto con i responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura;
- l'efficacia del TIME allegato alla deliberazione 458/2016/R/eel decorre dall'1 gennaio 2017 quale nuovo Testo Integrato Misura Elettrica; dalla medesima data, è soppressa, tra l'altro, la deliberazione 595/2014/R/eel, relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta;
- nella parte motiva della deliberazione 458/2016/R/eel, l'Autorità ha evidenziato l'opportunità di approfondire gli ulteriori suggerimenti presentati da Terna, nel corso della precedente consultazione, in relazione all'eventuale utilizzo del sistema GAUDÌ per la gestione centralizzata dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa, valutando altresì l'utilizzo congiunto del sistema GAUDÌ con il Sistema Informativo Integrato per massimizzare le sinergie che ne potrebbero derivare.

RITENUTO OPPORTUNO:

- razionalizzare, semplificare e aggiornare i dati e le informazioni che il GSE è tenuto a inviare all’Autorità nonché le relative tempistiche, al fine di tenere conto delle innovazioni normative e regolatorie nel frattempo intercorse e al fine di facilitare la piena applicazione dei principi contenuti nel TIMM. Le nuove modalità e tempistiche, riportate in Allegato al presente provvedimento, sono opportunamente definite affinché siano funzionali agli aggiornamenti trimestrali dell’Autorità relativi alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e alla predisposizione della relazione annuale dell’Autorità sullo stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- prevedere che i dati e le informazioni di cui sopra siano limitati a quelli tuttora necessari e non già desumibili dai dati resi disponibili dal medesimo GSE ai fini dell’*unbundling*;
- prevedere che il GSE predisponga un piano di lavoro al fine di consentire l’utilizzo del *data warehouse* previsto dal TIMM, previa centralizzazione, all’interno del medesimo GSE, dei *database* afferenti ai diversi strumenti incentivanti e regimi commerciali speciali e previo completamento dell’interoperabilità tra i medesimi e il sistema GAUDÌ;
- razionalizzare e uniformare le disposizioni relative alla messa a disposizione del GSE dei dati di misura dell’energia elettrica immessa e prodotta (e, se necessaria, prelevata) relativi agli impianti di produzione ammessi a beneficiare dei meccanismi di incentivazione e dei regimi commerciali speciali gestiti dal GSE, senza modificare le tempistiche attualmente vigenti. Tali disposizioni saranno oggetto di successiva revisione a seguito delle valutazioni in relazione alla gestione centralizzata dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta e dell’energia elettrica immessa (come già ipotizzata nella parte motiva della deliberazione 458/2016/R/eel), anche al fine di uniformare le tempistiche della messa a disposizione del GSE dei dati di misura a quelle già attualmente previste ai fini del *settlement*;
- modificare e rivedere i provvedimenti assunti dall’Autorità tra il 2005 e il 2016 relativi ai meccanismi di incentivazione e ai regimi commerciali speciali, al fine di implementare quanto sopra esposto tenendo conto delle innovazioni normative e/o regolatorie nel frattempo già intercorse (e che hanno già manifestato i propri effetti);
- non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l’Autorità per quanto riguarda l’applicazione del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, e – soprattutto – di interventi di razionalizzazione, semplificazione e aggiornamento di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione

DELIBERA

Articolo 1

Invio periodico dei dati da parte del GSE relativi ai meccanismi di incentivazione e ai regimi amministrati

- 1.1 A decorrere dall'anno 2017, ai fini della trasmissione delle informazioni per l'aggiornamento delle componenti tariffarie, il GSE, congiuntamente con CSEA, trasmette all'Autorità, con le modalità e tempistiche previste dal comma 50.8 del Testo Integrato Trasporto, i dati e le informazioni riportati in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 1.2 Il GSE, a decorrere dall'anno 2017, trasmette all'Autorità, con cadenza annuale, entro il 31 marzo, i dati e le informazioni, con il relativo dettaglio, riportati in Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tali dati devono essere coerenti con quelli trasmessi ai sensi del comma 1.1 nel mese di marzo.
- 1.3 L'Autorità e i propri Uffici, all'occorrenza e con comunicazioni dedicate, possono richiedere al GSE dati e informazioni ulteriori rispetto a quelle periodiche di cui ai commi 1.1 e 1.2.

Articolo 2

Completamento dell'applicazione del TIMM

- 2.1 Il GSE trasmette all'Autorità ai fini dell'approvazione, entro il 30 giugno 2017, un piano di lavoro per il completamento dell'implementazione del *data warehouse* di cui al TIMM, con particolare riferimento alle modalità di reportistica automatica e alle modalità di accesso diverse ed episodiche ove ritenuto necessario. Tale implementazione prevede altresì la previa centralizzazione, all'interno del medesimo GSE, dei *database* afferenti ai diversi strumenti incentivanti e regimi commerciali speciali e il previo completamento dell'interoperabilità tra i medesimi e il sistema GAUDÌ.

Articolo 3

Modifiche a provvedimenti dell'Autorità

- 3.1 L'Allegato A alla deliberazione 280/07 è modificato nei punti di seguito indicati:
 - a) all'articolo 4, comma 4.2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “

- e) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il ritiro dedicato;”;
- b) all’articolo 4, il comma 4.3 è soppresso;
- c) all’articolo 12, comma 12.1, le parole “di cui all’articolo 49” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b),”;
- d) all’articolo 12, i commi 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6 sono abrogati;
- e) all’articolo 13, il comma 13.1 è sostituito dal seguente: “
13.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica immessa trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.”;
- f) all’articolo 13, comma 13.2, le parole “soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa” sono sostituite dalla seguenti: “soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica immessa”;
- g) all’articolo 13, il comma 13.3 è abrogato;
- h) all’articolo 15, comma 15.4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “
b) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il ritiro dedicato;”.

3.2 Il Testo Integrato dello Scambio sul Posto è modificato nei punti di seguito indicati:

- a) all’articolo 8, comma 8.1, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente: “
c) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per lo scambio sul posto.”;
- b) all’articolo 10, comma 10.1, le parole “di cui all’articolo 47, comma 47.1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 48, comma 48.1, lettera b)”;
- c) all’articolo 10, i commi 10.2, 10.3 e 10.4 sono abrogati;
- d) all’articolo 11, il comma 11.1 è sostituito dal seguente: “
11.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica prelevata e dell’energia elettrica immessa trasmettono al GSE le misure dell’energia elettrica immessa e dell’energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nella convenzione di cui al comma 3.3 con le stesse tempistiche previste dall’articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica. Al termine di ciascun anno solare, ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, i predetti soggetti responsabili verificano i valori dell’energia elettrica immessa e dell’energia elettrica prelevata trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE.”;

- e) all'articolo 11, comma 11.2, le parole “soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa”;
- f) all'articolo 11, comma 11.3, le parole “ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa”;
- g) all'articolo 11, commi 11.4 e 11.5, le parole “I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa”.

3.3 La deliberazione 188/05 è modificata nei punti di seguito indicati:

- a) all'articolo 3bis, commi 3bis.1.3 e 3bis.3.2, le parole “alla componente tariffaria MIS_1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 8.1 dell'Allegato 1 al Testo Integrato Trasporto” sono sostituite dalle seguenti: “, in funzione del livello di tensione corrispondente a ciascun punto di misura effettivo, alla somma data da:
 - a) la componente $MIS_c(INS)$ di cui alla tabella 2 del Testo Integrato Misura Elettrica per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sono nella responsabilità di un gestore di rete;
 - b) la componente $MIS_c(RAV)$ di cui alla tabella 3 del Testo Integrato Misura Elettrica per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di gestione dei dati di misura nonché le operazioni di natura commerciale sono nella responsabilità di un gestore di rete”;
- b) all'articolo 3bis, comma 3bis.1.4, le parole “di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al Testo Integrato dello Scambio sul Posto”;
- c) all'articolo 3bis, comma 3bis.2, le parole “si applica quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto” sono sostituite dalle seguenti: “si applica quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica”;
- d) all'articolo 3bis, comma 3bis.2, e all'articolo 3bis.3, comma 3bis.4.4, le parole “all'Ufficio tecnico di finanza” sono sostituite dalle seguenti: “all'Agenzia delle dogane”;
- e) all'articolo 3bis.4, comma 3bis.4.2, le parole “alla componente tariffaria MIS_1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 8.1 dell'Allegato 1 al Testo Integrato Trasporto, ed è corrisposta dal soggetto responsabile al gestore di rete cui l'impianto è collegato solo nel caso in cui il

soggetto responsabile si avvalga del suddetto gestore per le attività cui al comma 3bis.4.1” sono sostituite dalle seguenti: “, in funzione del livello di tensione corrispondente a ciascun punto di misura effettivo, alla somma data da:

- a) la componente $MIS_c(INS)$ di cui alla tabella 2 del Testo Integrato Misura Elettrica per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sono nella responsabilità di un gestore di rete;
- b) la componente $MIS_c(RAV)$ di cui alla tabella 3 del Testo Integrato Misura Elettrica per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di gestione dei dati di misura nonché le operazioni di natura commerciale sono nella responsabilità di un gestore di rete,

ed è corrisposta dal soggetto responsabile al gestore di rete cui l'impianto è collegato solo nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del suddetto gestore per le attività cui al comma 3bis.4.1”;

- f) all'articolo 5, comma 5.1, le parole “di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b)”;
- g) all'articolo 5, il comma 5.2 è abrogato;
- h) all'articolo 6, i commi 6.6 e 6.8 sono abrogati.

3.4 L'Allegato A alla deliberazione 90/07 è modificato nei punti di seguito indicati:

- a) all'articolo 3, comma 3.1, le parole “secondo quanto stabilito dalla deliberazione 88/07” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto stabilito dal Testo Integrato Misura Elettrica”;
- b) all'articolo 3, comma 3.2, le parole “ai sensi della deliberazione 88/07” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica”;
- c) all'articolo 3, comma 3.2, le parole “secondo modalità definite dal medesimo soggetto attuatore” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica”;
- d) all'articolo 3, comma 3.4, le parole “all'Ufficio tecnico di finanza” sono sostituite dalle seguenti: “all'Agenzia delle dogane”;
- e) all'articolo 3, comma 3.5, le parole “il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite dalle seguenti: “il soggetto responsabile, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa, trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica”;
- f) all'articolo 5, comma 5.5, lettera b), le parole “ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione 88/07” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi delle disposizioni di cui al Testo Integrato Misura Elettrica”;

- g) all'articolo 5, comma 5.5, lettera c), le parole “di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n88/07” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica”;
- h) all'articolo 10, il comma 10.5 è abrogato;
- i) all'articolo 12, comma 12.1, le parole “di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b)”;
- j) all'articolo 12, i commi 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5 sono abrogati.

3.5 L'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10 è modificato nei punti di seguito indicati:

- a) all'articolo 5, comma 5.1, le parole “secondo quanto stabilito dalla deliberazione 88/07” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto stabilito dal Testo Integrato Misura Elettrica”;
- b) all'articolo 5, comma 5.2, le parole “ai sensi della deliberazione 88/07” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica”;
- c) all'articolo 5, comma 5.5, le parole “dal soggetto responsabile della raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa di cui all'articolo 21 del Testo Integrato Trasporto (TIT). A tal fine il soggetto responsabile della raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, trasmette al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto (TIT)” sono sostituite dalle seguenti: “dal soggetto responsabile, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa. A tal fine il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa, trasmette al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica”;
- d) all'articolo 5, comma 5.5, le parole “secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto (TIT)” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica”;
- e) all'articolo 6, comma 6.3, le parole “dal responsabile dell'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione 88/07” sono sostituite dalle seguenti: “dal soggetto responsabile, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta”;
- f) all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), le parole “ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione 88/07” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi delle disposizioni di cui al Testo Integrato Misura Elettrica”;
- g) all'articolo 7, comma 7.1, lettera c), le parole “Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui

- all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione 88/07" sono sostituite dalle seguenti: "Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica";
- h) all'articolo 14, il comma 14.5 è abrogato;
 - i) all'articolo 16, comma 16.1, le parole "di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b)";
 - j) all'articolo 16, i commi 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5 sono abrogati.
- 3.6 All'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 149/11, i commi 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 sono abrogati.
- 3.7 L'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09 è modificato nei punti di seguito indicati:
- a) all'articolo 4, comma 4.1, la lettera b3) è sostituita dalla seguente: "
 - b3) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per i meccanismi di incentivazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.";
 - b) all'articolo 4, comma 4.3., le parole "si applica la deliberazione 88/07" sono sostituite dalle seguenti: "si applica il Testo Integrato Misura Elettrica";
 - c) all'articolo 4, comma 4.4., le parole "dalla deliberazione 88/07" sono sostituite dalle seguenti: "dal Testo Integrato Misura Elettrica";
 - d) all'articolo 8, comma 8.1, le parole "di cui all'articolo 49" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b)";
 - e) all'articolo 8, i commi 8.2, 8.3 e 8.4 sono abrogati;
 - f) all'articolo 9, il comma 9.1 è sostituito dal seguente: "
 - 9.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.";
 - g) all'articolo 9, comma 9.2, le parole "soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa" sono sostituite dalle parole: "soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa";
 - h) all'articolo 9, comma 9.3, le parole "ai sensi della deliberazione 88/07" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica";
 - i) all'articolo 9, comma 9.3, le parole "all'Ufficio tecnico di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia delle dogane";
 - j) all'articolo 9, il comma 9.4 è abrogato.

3.8 L'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr è modificato nei punti di seguito indicati:

- a) all'articolo 5, commi 5.1 e 5.2, le lettere b3) sono sostituite dalla seguente: “
b3) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per i meccanismi di incentivazione di impianti fotovoltaici.”;
- b) all'articolo 5, comma 5.3, la lettera b3) è sostituita dalla seguente: “
b3) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per i meccanismi di incentivazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.”;
- c) all'articolo 8, il comma 8.1 è sostituito dal seguente: “
8.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.”;
- d) all'articolo 8, comma 8.2, le parole “ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa”;
- e) all'articolo 8, comma 8.3, le parole “I soggetti responsabili, ai sensi della deliberazione 88/07, dell'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta.” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.”;
- f) all'articolo 8, comma 8.3, le parole “all'Ufficio tecnico di finanza” sono sostituite dalle seguenti: “all'Agenzia delle dogane”;
- g) all'articolo 8, il comma 8.4 è abrogato;
- h) all'articolo 9, comma 9.1, le parole “di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b)”;
- i) all'articolo 9, i commi 9.2, 9.3 e 9.4 sono abrogati.

3.9 L'Allegato A alla deliberazione 404/2016/R/efr è modificato nei punti di seguito indicati:

- a) all'articolo 8, il comma 8.1 è sostituito dal seguente: “
8.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE la registrazione delle

- misure dell'energia elettrica immessa secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.”;
- b) all'articolo 8, comma 8.2, le parole “soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa”;
 - c) all'articolo 8, il comma 8.3 è sostituito dal seguente: “
8.3 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.”.
- 3.10 I punti 10. e 11. della deliberazione ARG/elt 4/10 sono abrogati.
- 3.11 L'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10 è modificato nei punti di seguito indicati:
- a) all'articolo 10, commi 10.1 e 10.2, le parole “soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa”;
 - b) all'articolo 10, il comma 10.3 è abrogato;
 - c) all'articolo 28, comma 28.1, le parole “di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b)”;
 - d) all'articolo 28, i commi 28.2, 28.3 e 28.4 sono abrogati.
- 3.12 Il Testo Integrato Misura Elettrica è modificato nei punti di seguito indicati:
- a) la rubrica dell'articolo 24 è sostituita dalla seguente: “*Messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata al GSE*”;
 - b) all'articolo 24, comma 24.1, dopo le parole “la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta” sono aggiunte le seguenti: “e immessa”;
 - c) all'articolo 24, al termine del comma 24.1, sono aggiunte le parole “In deroga a quanto riportato nel presente comma, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale trasmette al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica necessarie ai fini dell'erogazione dello scambio sul posto entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento.”;
 - d) all'articolo 24, comma 24.2, dopo le parole “il valore stimato dell'energia prodotta” sono aggiunte le seguenti: “, immessa e, ove previsto, prelevata”;
 - e) all'articolo 24, comma 24.3, dopo le parole “I dati di misura dell'energia prodotta” sono aggiunte le seguenti: “, immessa e, ove previsto, prelevata”;

- f) all'articolo 24, comma 24.4, dopo le parole “le modalità di trasmissione delle misure dell'energia elettrica prodotta” sono aggiunte le seguenti: “, immessa e, ove previsto, prelevata”.

3.13 Il paragrafo 4. dell'Allegato A alla determinazione DIUC 4/2014 è abrogato.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 La presente deliberazione, nonché l'Allegato A alla deliberazione 280/07, il Testo Integrato dello Scambio sul Posto, la deliberazione 188/05, l'Allegato A alla deliberazione 90/07, l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10, la deliberazione ARG/elt 149/11, l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09, l'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr, l'Allegato A alla deliberazione 404/2016/R/efr, la deliberazione ARG/elt 4/10, l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, il Testo Integrato Misura Elettrica e l'Allegato A alla determinazione DIUC 4/2014 come modificati dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni